



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 699 della Commissione del 4 agosto 2010, con il quale l’Unione Europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0370954 del 17/07/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto n. 9222709 dell'8 ottobre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina" è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le denominazioni di origine protette "Fagiolo Cannellino di Atina", "Peperone di Pontecorvo" e "Pecorino di Picinisco";

Vista la nota n. 35069 del 29 novembre 2022, con la quale la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina" ha comunicato la volontà di recedere dall'incarico di cui al decreto sopra citato per le denominazioni di origine protette "Fagiolo Cannellino di Atina", "Peperone di Pontecorvo" e "Pecorino di Picinisco";

Vista la nota n. 374196 del 4 aprile 2023 con la quale la Regione Lazio ha individuato, in sostituzione della "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina", "3APTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l." con sede in Todi – Frazione Pantalla, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina";

Considerato che la designazione della "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina" ha validità fino al 20 aprile 2023, così come disposto dal sopra citato decreto;

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0370954 del 17/07/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto n. 207663 del 17 aprile 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la designazione della "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina", è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione a "3APTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l." e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 20 aprile 2023;

Considerato che in data 13 luglio 2023 "3APTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l." ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina";

Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme è stato trasmesso alla Regione Lazio con pec del 14 luglio 2023;

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto, per ragioni di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di designazione nei confronti di "3APTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.";

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Designazione)**

1. "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l." con sede in Todi, Frazione Pantalla, è designato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 699 della Commissione del 4 agosto 2010, in sostituzione della "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina", che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.

2. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina" dovrà rendere disponibile a "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l." tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta "Fagiolo Cannellino di Atina".

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0370954 del 17/07/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Alla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Frosinone Latina” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”, presentati da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.”, sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto designato)

1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.

Articolo 5

(Vigilanza)

“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0370954 del 17/07/2023